



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23.04.2013.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23.04.2015.

Art. 1 - Ambiti e attività.....	3
Art. 2 - Compiti.....	3
Art. 3 - Costituzione della Consulta.....	4
Art. 4 -Decadenza.....	4
Art. 5 – Organi	4
Art. 6 – Assemblea.....	4
Art. 7 - Presidente	5
Art. 8 – Comitato esecutivo	5
Art. 9 - Gruppi di lavoro/sezioni.....	5
Art. 10 - Sessione ordinaria e straordinaria	5
Art. 11 - Convocazione e validità delle sedute	6
Art. 12 - Coordinatore gruppo di lavoro/sezione	6
Art. 13 – Surrogazione.....	6
Art. 14 - Convocazione prima assemblea	6
Art. 15 – Compensi	7
Art. 16 - Norme finali	7

Art. 1 - Ambiti e attività

1. E' istituita la Consulta comunale per le attività economiche e produttive (di seguito denominata Consulta).
2. Il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2 - Compiti

1. E' compito della Consulta:

- promuovere valutazioni e promuovere proposte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale su problematiche di carattere economico con riferimento alle attività del Comune, con l'impegno da parte degli organi istituzionali comunali di darne risposta;
- essere luogo di confronto e di collaborazione tra esperti in materia, associazioni, enti ed organizzazioni di carattere economico, per aumentare la capacità da parte del comune di interventi in materia, anche di supporto o sostegno per situazioni di difficoltà;
- essere occasione per valorizzare le risorse, favorendone il coordinato utilizzo e proponendo programmi ed iniziative, anche volti ad incentivare gli aspetti occupazionali e di formazione;
- fungere da osservatorio principale sullo scenario economico-produttivo e socio-occupazionale del nostro Comune;
- realizzare la partecipazione dei soggetti portatori di interessi pubblici in materia economica nei procedimenti amministrativi comunali;
- favorire la consultazione tra le forze economiche e produttive e soggetti sociali operanti nel territorio al fine di ricercare le migliori soluzioni riguardanti il lavoro, lo sviluppo economico e sociale del Comune;
- contribuire all'elaborazione di provvedimenti del Comune riferiti ad indirizzi o determinazioni connessi ad attività economiche;
- promuovere studi ed indagini sulle problematiche di cui ai punti precedenti, utilizzando ove possibile, enti o istituzioni operanti sul territorio;
- avanzare domande al Sindaco per sapere quali provvedimenti intende adottare circa problematiche sorte in merito a materie di competenza della Consulta;
- formulare richieste al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte di deliberazione; il Sindaco, in tali casi, è tenuto a riunire il Consiglio e ad inserire all'ordine del giorno le proposte di deliberazione presentate.

2. L'Amministrazione dovrà coinvolgere la Consulta relativamente:

- proposte per bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
- tributi e tasse comunali;
- regolamenti che riguardano materie attinenti ai compiti della Consulta di cui al primo comma;
- pianificazioni attinenti alle attività commerciali, orari di apertura, piani insediamenti produttivi, chiusure al traffico di aree pubbliche;
- interventi in materia occupazionale.

3. Per le materie sopraindicate l'Amministrazione trasmetterà in via telematica alla Consulta i relativi atti e provvedimenti ai fini di eventuali valutazioni e proposte.

Art. 3 - Costituzione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta tutti gli esperti in materia, gli enti, associazioni ed organizzazioni di carattere economico e produttivo operanti a Cassano Magnago registrati nell'apposito albo che chiedono ed ottengono di farne parte.
2. La richiesta di iscrizione all'albo comunale e di adesione alla Consulta deve essere comunicata per iscritto al Comune, dal legale rappresentante o responsabile dell'ente, associazione o organizzazione tramite compilazione di apposita scheda.
3. Il servizio di segreteria della Consulta è svolto da un impiegato comunale.

Art. 4 –Decadenza

Decadono da membro della Consulta gli enti, le associazioni o le organizzazioni che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle assemblee della Consulta stessa.

Art. 5 – Organi

L'Assemblea, il Presidente ed il Comitato esecutivo sono organismi della Consulta che rimangono in carica per due anni.

Non sono eleggibili alla carica di Presidente e di componente del Comitato esecutivo:

- **coloro che si trovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;**
- **i consiglieri del Comune, il Sindaco e gli Assessori, e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nei 10 anni precedenti.**

Art. 6 – Assemblea

1. L'Assemblea ha il compito:

- di nominare il presidente che rimane in carica per due anni, salvo revoca e può essere riconfermato;
- di dare indicazioni sui piani di attività per l'attuazione delle finalità della Consulta;
- di costituire eventuali gruppi di lavoro/sezioni per l'attuazione delle finalità di cui sopra, individuando gli ambiti prioritari da trattare;
- di prendere atto dell'adesione alla Consulta di nuovi enti, associazioni o organizzazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 e che siano stati preventivamente valutati dall'amministrazione comunale secondo i regolamenti vigenti.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente ha il compito:

- di convocare e presiedere l'assemblea, di redigerne l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
- di rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune;
- di attuare le indicazioni dell'Assemblea ed i progetti elaborati dai gruppi di lavoro/sezioni;
- di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della Consulta e dei gruppi di lavoro/sezioni;
- di nominare un segretario con il compito di redigere il verbale dell'assemblea.

2. Il Presidente è coadiuvato dal Comitato esecutivo indicato all'articolo 8 del presente regolamento.

3. Il Presidente almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 novembre di ogni anno dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Art. 8 – Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da membri della Consulta in maniera rappresentativa di tutte le attività economiche presenti nella Consulta stessa.

2. Il Comitato esecutivo coadiuva e collabora con il Presidente nelle sue attività di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 9 - Gruppi di lavoro/sezioni

1. Gli eventuali gruppi di lavoro/sezioni hanno il compito, nell'ambito delle priorità indicate dall'assemblea, di analizzare, progettare e promuovere iniziative tese a favorire i compiti della Consulta.

2. Al fine di garantire una effettiva operatività della Consulta, in particolare per quanto riguarda il compito relativo alla formulazione di proposte su temi quali l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico, fabbisogni occupazionali e formazione professionale, politiche finanziarie e legislative, l'Assemblea può organizzare gruppi di lavoro per specifiche materie (commercio, artigianato, agricoltura, ecc.), coordinati da un responsabile eletto dal gruppo stesso.

Art. 10 - Sessione ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea si riunisce:

- in sessione ordinaria almeno due volte l'anno;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo degli enti, associazioni o organizzazioni che fanno parte della Consulta.

Art. 11 - Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi, con posta elettronica, almeno quindici giorni prima della riunione al legale rappresentante o al responsabile dei componenti della Consulta.
2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei componenti della Consulta.
3. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti favorevoli dei componenti della Consulta presenti all'assemblea, almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta ed espressi in modo palese.
4. Alle riunioni hanno diritto di parola tutti i componenti che fanno parte della Consulta.
5. Ogni ente, associazione o organizzazione può partecipare all'assemblea con uno o più delegati, ma può esprimere in seno alla stessa un solo voto che sarà formulato dal delegato indicato dall'ente, associazione o organizzazione prima della riunione.

Art. 12 - Coordinatore gruppo di lavoro/sezione

1. I gruppi di lavoro/sezioni di cui al precedente art. 9, sono composti da esperti in materia, rappresentanti degli enti, associazioni o organizzazioni che fanno parte della consulta, indicati dall'assemblea al momento della costituzione dei gruppi stessi.
2. Ogni gruppo di lavoro/sezione provvede alla nomina del coordinatore del gruppo stesso. La prima seduta è convocata e presieduta dal presidente della Consulta. E' nominato coordinatore del gruppo/sezione chi ottiene il numero maggiore di voti, espressi in modo palese. Ogni ente, associazione od organizzazione può esprimere un solo voto, con le modalità di cui al precedente art. 11 - 5 comma.
3. E' compito del coordinatore del gruppo/sezione informare periodicamente e sistematicamente il presidente della consulta sull'andamento dei lavori del gruppo stesso.

Art. 13 – Surrogazione

Alle surrogazioni dei coordinatori che per qualunque motivo cessano dall'incarico, si provvede con le stesse modalità previste per le nomine.

Art. 14 - Convocazione prima assemblea

La convocazione della prima assemblea della Consulta è disposta dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso Sindaco o da un Assessore delegato.

Art. 15 – Compensi

Ai componenti della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, non trattandosi di commissione consiliare o comunale prevista per legge o ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.